



# Comune di Rubiera

## Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352  
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail [scuola@comune.rubiera.re.it](mailto:scuola@comune.rubiera.re.it)

-----  
5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

<p align="center"><b>CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA “MARCO POLO” E SPOGLIATOI ANNESSI PER IL PERIODO 01/10/2016 – 30/06/2019.</b></p>
---

### **ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Rubiera affida al gestore la gestione complessiva dell'impianto sportivo Palestra Marco Polo e relativo complesso spogliatoi ubicato in Via Ondina Valla 5 a Rubiera.

### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal 01/10/2016 al 30/06/2019.

L'eventuale disdetta anticipata dell'una o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo previsto per la gestione dell'impianto in oggetto, per il 01/10/2016 al 30/06/2019, è stato così definito:

- € 36.575,00 (iva esclusa) a base d'asta sul quale 1 concorrente dovrà operare il ribasso
- € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato sulla base di rate trimestrali, a seguito di presentazione di regolare fattura. La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1/01/2018, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

### **ART. 4 - CAUZIONE CONTRATTUALE**

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto, il gestore dovrà costituire all'atto della sua stipulazione apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

## **ART. 5 - COMPITI DI CUSTODIA A CARICO DEL GESTORE**

Nei compiti di custodia a carico del Gestore rientrano:

- a) l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti;
- b) il controllo del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
- c) l'accensione e lo spegnimento dei fari in fase serale;
- d) il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti;
- e) la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini secondo le norme concordate con l'Amministrazione Comunale;
- f) la garanzia del rispetto del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi al coperto;
- g) la custodia giornaliera non continuativa ma frequente degli impianti che garantisca gli stessi da manomissioni, sottrazioni e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi;

Il servizio di custodia dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento.

Solo in casi eccezionali, l'Amministrazione Comunale può assumersi la responsabilità di procedere all'utilizzo dell'impianto, senza la presenza del custode, previa attuazione delle procedure che garantiscano le parti in oggetto.

## **ART. 6- MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le manutenzioni straordinarie e le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi.

Restano a carico del Gestore le piccole manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Gestore si obbliga a mantenere, in ogni caso, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di funzionalità al termine del contratto.

## **ART. 7 - ECCEZIONI SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Qualora il Gestore sia chiamato ad assumere decisioni in merito all'utilizzo degli impianti, con modalità non contemplate dal presente contratto, deve procedere a contattare l'Ufficio Sport.

## **ART. 8 – ACCESSO ALL'IMPIANTO**

L'apertura e la chiusura degli accessi della palestra "Mari" deve essere garantita nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- il **LUNEDÌ** e il **MERCOLEDÌ**' - dalle ore 16.00 alle ore 24.00

-il **MARTEDÌ**', **GIOVEDÌ**', **VENERDÌ**' - dalle ore 15.00 alle ore 24.00

sulla base delle autorizzazioni emesse dall'Ufficio Sport del Comune in merito all'utilizzo degli impianti sportivi.

- il **SABATO** dalle 14.00 alle 24.00 per soli campionati ufficiali, per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per eventuali allenamenti straordinari collegati ai massimi campionati;
- la **DOMENICA** e i **FESTIVI** per sole partite di campionato e per manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può richiedere inoltre la presenza del custode anche in orari non ufficialmente prestabiliti o prevedere periodi di apertura antimeridiana concordati con il Gestore.

La palestra rimarrà chiusa per la durata di un mese nel periodo estivo, da concordare con il Gestore.

#### **ART. 9 – PRENOTAZIONE DELL'IMPIANTO**

Le prenotazioni per l'utilizzo della palestra Marco Polo vengono gestite dall'ufficio Sport del Comune di Rubiera, che provvede alla relativa fatturazione a carico degli utenti, e vengono comunicate al gestore per garantire l'apertura degli accessi.

#### **ART. 10 - UTENZE**

Le utenze di luce, gas ed acqua riferite all'utilizzo dell'impianto in oggetto sono a carico del Comune; rimane in carico al Gestore la tariffa rifiuti relativa all'impianto.

#### **ART. 11 - PERSONALE DIPENDENTE DEL GESTORE**

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Il Gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato è assicurato a cura e spese del gestore.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Nei momenti in cui è attivo il servizio di custodia, il gestore è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

A tal fine il "Gestore" presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro

(RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Rimane in carico alle società sportive che utilizzano gli impianti la responsabilità per eventuali incidenti determinati da un uso scorretto o dell'impianto o delle attrezzature o da qualsiasi azione non contemplata nei casi precedenti.

Inoltre il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto e la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **ART. 13 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonchè tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato al gestore di subappaltare il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Comune, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della gestione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

#### **ART. 15 - INADEMPIENZE**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 100,00;
- nel caso di cui all'art. 3, il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, determinerà oltre alla mancata liquidazione del fatturato corrispondente, l'applicazione di una penale di € 200,00.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

### **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Dirigente del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2°comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati all'impresa individuale, alla società o associazione che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

### **ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

### **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

## **ART. 21- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il “Comune”, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa il “Gestore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.